3° stesure - Consepret

UFFICIO LEGISLATIVO

Allegato 7 alla Relazione illustrativa

TESTO NOVELLATO - Decreto legislativo assetti ordinamentali

Art. 15

Attribuzioni del Ministero della difesa

- 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.
- 2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree di seguito indicati: a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità; b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma, programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
- 2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, commi a 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando anche le eventuali, conseguenti modifiche al presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:
- a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
- b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;



- c) l'unicità decisionale;
- d) le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;
- e) la tendenziale attribuzione di funzioni e compiti amministrativi a uffici di livello dirigenziale generali e non generali, retti da dirigenti civili appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa;
- f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.
- 3. omissis.

Comando operativo di vertice interforze

1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.

2. omissis

Art. 33

Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

- 1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
- a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;
- b) nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, che dipende direttamente dal Ministro ai sensi dell'articolo 25, sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali e direzioni del Segretariato generale;
- c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate, nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa;
- d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti decreti di cui all' articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa;

d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.

2-3 omissis

Art. 41

Attribuzioni del Segretario generale della difesa

- 1. Il Segretario generale della difesa, che dipende direttamente dal Ministro ai sensi dell'articolo 40:
- a) omissis
- b) omissis
- c) esercita, nell'ambito delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa, al fine di assicurare l'unitarietà del comando, le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;



d) omissis 2. omissis

Titolo III

Capo II

Sezione II

Organi consultivi e di eoordinamento commissioni di elevata specializzazione tecnica

Art. 24

Altri Organi consultivi- e-di coordinamento

- 1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
- 1. Presso il Ministero della difesa operano:
- a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali.
- 2. L'attività degli organismi di cui al comma 1 è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese.
 - b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
 - c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
 - d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
 - e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
- f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
 - g) Commissione italiana di storia militare;
- h) Comitato etico.

Art. 24-bis

Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione

1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli



aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
- b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.
- 2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.
- 3. Ai componenti della commissione interministeriale non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 984-bis

Attività di consulenza gratuita

1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificità professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.

Art. 215

Ordinamento e funzionamento degli istituti militari

- 1. Le disposizioni relative alle sedi, all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
- a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
- b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza. , e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.
 - 1 bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Titolo III

Formazione e addestramento

Capo I

Disposizioni generali

Art. 715.

Formazione e addestramento

1. La formazione è il complesso delle attività di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacità tecnico-professionali.



- 2. La formazione iniziale o di base è il complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare.
- 3. La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.
- 1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, è il complesso delle attività con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze.
- 2. L'addestramento è il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unità, le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonché di attività di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.

Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

- 1.-8. Omissis
- 9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85.
- 10....omissis...
- 11....omissis...
- 11-bis. ...omissis...
- 11-ter. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze per la retrocessione, si applicano anche le seguenti disposizioni:
- a) fatto salvo quanto disposto dal comma 9, con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati gli immobili non utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali che possono essere trasferiti direttamente in proprietà ai Comuni a titolo non oneroso in quanto, per ubicazione o caratteristiche, non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- b) ad avvenuta pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, i Comuni interessati ad acquisire la proprietà dei beni di cui alla lettera a), ubicati nel proprio ambito territoriale, presentano domanda al Ministero della difesa;
- c) il Ministero della difesa provvede alla sdemanializzazione degli immobili appartenenti al demanio militare, attua le azioni tecnico-amministrative necessarie al trasferimento della proprietà e ne dispone la consegna al Comune attraverso le sue articolazioni periferiche, d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Art. 2188-bis



Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 dicembre 2013;
- 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 dicembre 2013;
- 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 dicembre 2013;
- 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 dicembre 2013;
- 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 dicembre 2013;
- 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 dicembre 2013;
- 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 dicembre 2013;
- 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 dicembre 2013;
- 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;
- 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;
- 11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014;
- 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014;
- 13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;
- 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
- 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
- 16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;
- 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;
- 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;
- 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;
- 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;
- 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;
- 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;
- 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;
- 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;



- 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;
- 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;
- 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;
- 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;
- 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018:
- 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;
- 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;
- 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;
- 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;
- 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018:
- b) provvedimenti di riconfigurazione:
 - 1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;
 - 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Ufficio Documentale di Potenza;
 - 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;
 - 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Centro Documentale di Bari;
 - 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;
 - 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;
 - 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;
 - 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;
 - 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;



- 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli;
- 13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2º Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
- 14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;
- 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;
- 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
- 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;
- 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del e Centro Documentale di Bologna;
- 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;
- 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma;
- 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;
- 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;
- 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;
- 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;
- 27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;
- 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;
- 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le



funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.

2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.

Art. 101

Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano

- 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e-ispettorati di vertice:
- a) Comando delle forze operative terrestri;
- b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
- c) Ispettorato delle infrastrutture;
- c) Comando per la formazione, specializzazione e Scuola di applicazione e dottrina dell'Esercito;
- d) Comando militare della Capitale per il territorio dell'Esercito.
- f) Centro di simulazione e validazione.
- 2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di eui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano
- 2. Dipende altresì dal Capo di stato maggiore dell'esercito il Comando delle forze speciali dell'Esercito.
- 3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi comandi e strutture organizzative, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:
- a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito

italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;

- b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- c) l'Organizzazione penitenziaria militare.
- 4. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 102

Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

- 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.
- 2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:
- a) il ΰ Comando delle forze di difesa
- b) a) il 2° Comando delle forze di difesa i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;
- e) b) i Comandi Specialistici e di Supporto il Comando delle truppe alpine:



- d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano;
- e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano;
- f) c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida;.
- g) il Comando dei supporti.
- 3. omissis

Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano

- 1. L'organizzazione per i settori dei concorsi, del reclutamento e le forze di completamento, del demanio, servitù militari e infrastrutture e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.
- 2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali di regione militare, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare dell'Esercito italiano e i centri documentali.
- 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
- 4. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.

Art. 104

Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano

- 1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
 - a) i seguenti istituti di formazione:
 - 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
 - 2) Accademia militare di Modena;
 - 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
 - 4) Scuola militare "Nunziatella";
 - 5) Scuola militare "Teulie":
 - 6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
 - b) le Scuole d'arma e di specialità;
 - i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
 - 1) Comando di artiglieria;
 - 2) Comando del genio;
 - 3) Comando logistico di proiezione;
 - 4) Comando artiglieria controaerei;
 - c) le Scuole logistiche
 - le seguenti scuole di specializzazione:
 - 1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;



- 2) Scuola di amministrazione e commissariato;
- 3) Scuola militare di sanità e veterinaria;
- d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
- e) il Centro di simulazione e validazione dell'esercito.
- 2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.
- 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

- 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
 - a) i dipartimenti comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità, e veterinaria, e tecnico;
 - b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
 - e) b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
 - d) c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
 - e) d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
 - f) e) il Policlinico militare di Roma;
 - g) f) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
 - h) g) il Centro militare di veterinaria;
 - i) l''Istituto geografico militare.
- 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 106

Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano

1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Comando logistico Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.

Art. 107

Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano

- 1. L'organizzazione del servizio per le infrastrutture dell'Esercito italiano:
 - a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;
 - b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di ((mantenere)), secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;
 - c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture.
 - 2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.



1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici.

2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 108

Armi e Corpi dell'Esercito italiano

- 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
- 2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
 - a) Arma di fanteria;
 - b) Arma di cavalleria;
 - c) Arma di artiglieria;
 - d) Arma del genio;
 - e) Arma delle trasmissioni;
 - f) Arma dei trasporti e materiali;
 - g) Corpo degli ingegneri;
 - h) Corpo sanitario;
 - i) Corpo di commissariato.
- 3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi Armi e dei Corpi.

Art. 109

Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

- 1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:
- a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
- b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onore e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;
- c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione;

c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.

Art. 2188-ter

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare



1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31 dicembre 2013;
- 2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31 dicembre 2013;
- 3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro il 31 dicembre 2014;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

- 1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi;
- 2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
- 3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sud in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sicilia;
- 5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Capitale;
- 6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Taranto;
- 7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Augusta;
- 8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;



- 9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 12) il Comando supporto logistico, entro il 31 dicembre 2013, assume le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
- 13) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurata in Comando Zona Fari di Napoli;
- 14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 17) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione del transito delle funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza;
- 18) l' Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 19) l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 20) l' Arsenale Militare Marittimo di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;



- 23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.
- 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.

Organizzazione operativa della Marina militare

- 1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra. ed e' supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.
- 2. Dal Comando in capo della Squadra Navale di cui al comma 1 dipendono direttamente alcune le unità navali, individuate i comandi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni. e i seguenti Comandi operativi:
- a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;
- b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;
- e) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;
- d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;
- e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;
- f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l'attività di contromisure mine.
- 3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 113

Organizzazione logistica della Marina militare

- 1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono i Comandi logistici di area della Marina di cui all'articolo 124.
- a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari;
- b) Ispettorato di sanità della Marina militare.
- 2.L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni:
- a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone



l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;

- b) disporte la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;
- c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;
- d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con-le amministrazioni dello Stato-aventi competenza in materia-di segnalamento marittimo;
- e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.
- 3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.
- 4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.
- 5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 114

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare

- 1....omissis...
- 2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione eostituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, di cui all'articolo 169 del regolamento, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti.
- 3. -7....omissis...

Art. 116

Organizzazione formativa della Marina militare

- 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:
- a) l'Accademia navale;
- b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini";
- c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
- d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
- e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. il Centro di selezione della Marina militare.



- 2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.
- 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.

Corpo del genio navale

- 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
- a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
- b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
- c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
 - d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
 - e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare;
- f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
 - g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare:
 - h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

Art. 124

Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

- 1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi: logistici di area, dipendenti dal Comando logistico della Marina militare.
- a) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno;
- b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto;
- e) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico;
- d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia;
- e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
- f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale.
- 2. Gli Alti Comandi periferici I Comandi logistici di area della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa.



3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi logistici di area sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.

Art. 2188-quater

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;
- 2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

- 1) il Comando logistico, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 2) l' Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;
- 4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato È razionalizzato nelle strutture e relativi organici;
- 5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;
- 6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;
- 7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma;
- 8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.
- 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate



nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.

Art. 146

Comando delle scuole dell'Aeronautica militare

- 1. ...omissis ...
- 2. Dal Comando delle scuole dipendono:
- a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
- b) l'Accademia aeronautica;
- c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
- d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
- e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
- f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
- 3. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Art. 188

Organi centrali

- 1. Sono organi centrali della Sanità militare:
- a) la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa;
- b) il Collegio medico-legale;
- c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.

Art. 189

Collegio medico-legale

- 1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- 2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.
- 3. Al Del Collegio medico-legale è-assegnato il seguente personale medico: fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare



qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.

- a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;
- b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici di cui alle lettere b), c) ed c) del presente comma;
- c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;
- d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;
- e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, è sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente.
- 4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio.
- 5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.
- 6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all' articolo 886. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell' articolo 993.
- 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un terzo quarto dell'organico predetto, da-medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente-preferibilmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. 8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
- a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
 - b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;
 - c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.
- 9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

9-bis. L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di



fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.

- 10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che è costantemente mantenuto per l'espletamento delle attività.
- 11. Il Collegio medico-legale:
- a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
- b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.;

b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.

Art. 190

Sezioni del collegio medico-legale

- 1. Il collegio medico-legale funziona è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattre tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente e da di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell' articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
- 2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 la metà dei componenti, membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 due membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.
- 3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:
- a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;
- b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;
- c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.

Art. 191

Organi direttivi

- 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
- a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
- 2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 L'autorità preposta alla direzione del settore è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
- 3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più sono istituite:



- a) la commissioni mediche di seconda istanza di cui all'articolo 194; b) Una commissione medica composta da : di secondo grado di Forza armata.
- 1)l'Autorità preposta alla direzione,
- 2)un ufficiale superiore medico, membro e segretario. nominato al principio di ogni anno;
- 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.

Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.

- 4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, I due membri della commissione di cui al comma 3, sono ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
- 4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.

Art. 193

Commissioni mediche ospedaliere-interforze di prima istanza

- 1. Omissis
- 2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate: costituite
- a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;
- b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto:
- e) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.
- 3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
- 4.-5. Omissis

5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.



Commissione medica interforze di seconda istanza

- 01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.
- 1. La Commissione medica interforze di seconda istanza di cui al comma 01, è composta:
- a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
- b) da due ufficiali superiori medici, membri. assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.
- 2. La Commissione di seconda istanza di cui al comma 01, -:
- a) esamina i ricorsi, presentati-al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.;
- b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.
- 3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Art. 195-bis.

Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare

- 1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività:
- a) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
- b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonché dei titolari di licenze e attestati aeronautici;
- c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente.
- 2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a).
- 3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.



Art. 195-ter.

Commissione sanitaria d'appello.

- 1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566. I ricorsi devono essere presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.
- 2. La Commissione sanitaria d'appello è presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo.
- 3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco la commissione sanitaria di appello può pronunciarsi, altresì, sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneità al servizio militare ed al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis.
- 4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo.
- 5. Allorché esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello è composta assicurando la presenza nel collegio, in qualità di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero dell'Ente nazionale per l'aviazione civile in caso di personale di volo civile.
- 6. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione.
- 7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio di prima istanza.

Art. 199

Attribuzioni medico-legali

- 1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.
- 2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195 di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.



Visite medico -fiseali legali

- 1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:
- a)...- n) Omissis
- 2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare competente per territorio.

Art. 201

Modalità delle visite medico -fiscali legali

- 1 Le visite fiscali medico legali di cui all'articolo 200 possono essere praticate:
- a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
- b) presso i dipartimenti militari di medicina legale;
- c) presso le infermerie di corpo, nelle località dove non esistono stabilimenti sanitari ovvero ogni altro ente militare, purché provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi;
- d) presso gli istituti di medicina legale-aerospaziale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.
- 2. -4. Omissis

Art. 11

Attribuzioni in materia di armamenti

1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93

Art. 22

Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici

- 1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:
- a) c) Omissis
- c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
- 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
- 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177;



- 3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
- 4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
- 5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
- 6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.

2. - 3. Omissis

Art. 31

Comandi regione militare interforze

1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi regione militare e acrea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi logistici d'area della Marina militare e dai Comandi di regione acrea.

Art. 95

Bande musicali

- 1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.
- 2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
- 3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
 - a) del Comando militare della Capitale per il territorio, quella dell'Esercito italiano;
 - b) del Comando militare marittimo autonomo della Capitale logistico Area Capitale, quella della Marina militare;
 - c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
 - d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri.

4. -6. Omissis

Art. 97

Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari

- 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.
- 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
- 3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma nell'Ufficio del Comandante generale.



- 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.
- 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.

Corpo di stato maggiore

- 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
 - a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
 - b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
 - c) comandare le forze navali comunque costituite;
- d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi comandi logistici d'area, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare; e) –m) Omissis.

Art. 132

Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto

- 1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:
- a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;
- b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;
- c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.
- 2. Il Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:
- a) assicurare la difesa dello Stato mediante:
- 1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;
- 2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
- 3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;
- 4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare dei Comandi logistici di area;
- 5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;
- 6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;
- b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:
- 1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;
- 2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;
- 3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;
- 4) l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere;
- c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;



- d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.
- 3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi logistici di area competenti per territorio in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.

Corpo sanitario aeronautico

- 1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica, dell'Aeronautica esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:
- a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
- b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;
- c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare.
- 2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
- a) degli istituti medico-legali di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;
- b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;
- c) di magazzini e stabilimenti vari.
- 3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.

Art. 165

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

- 1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:
- a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;
 - b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.
- 2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.
- 3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.
- 4. Il Comandante generale è presidente della commissione per l'espressione del esprime in maniera motivata il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.
- 5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.



Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale

- 1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare.
- 2. Ente proprietario è considerato il comando della regione militare interregionale.
- 3. La classifica delle strade militari è fatta con decreto del Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non è pubblico.
- 4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l' articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada.
- 5. Il Comandante della regione militare interregionale, in relazione alle strade militari di cui è proprietario il comando della regione militare interregionale a cui è preposto:
 - a) può destinare le strade militari all'uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all'uso privato con provvedimento particolare;
- b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse;
- d) può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;
- f) rilascia l'autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall' articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10;
 - g) rilascia le autorizzazioni di cui all' articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
- h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all' articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante della regione militare interregionale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

7. -13. Omissis

Art. 251

Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione

- 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
- 2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
- 3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente



detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Art. 254

Vigilanza e conservazione

- 1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso.
- 2. Il Ministero della difesa Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra pur esse notevoli per azioni svoltesi sulle quali non è stato collocato un particolare ricordo.

Art. 266

Organi e uffici

- 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel presente capo denominato «Commissario», esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa.
- 2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.
- 3. Le indennità dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina.
- 4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.

Art. 267

Competenze

- 1. Il Commissario è competente in ordine a:
- a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;
- b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;
- c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;
- d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.
- 2. 4. Omissis.
- 5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra, il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.

Art. 280



Alloggi ASGC

- 1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui e' affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.
- 2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi dai Comandi logistici di area e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.

3 - 5 Omissis.

Art. 322

Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari

1.–8 Omissis

9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo-logistico di area o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

10.-14. Omissis

Art. 323

Procedimento di imposizione delle limitazioni

- 1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo logistico di area o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, -dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.
- 2. Nel presente capo, l'espressione <<il>
 il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo logistico di area o al Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.
- 3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4.-5. Omissis

Art. 534

Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio

- 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:
- a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP).



nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

- b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti; c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
- d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
- 2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

Art. 556

Spese di funzionamento di organi consultivi

- 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui all' articolo agli articoli 24, comma 1, lettera a) e b) e 24-bis, e), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005.
- 2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 557

Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inscrimento del personale militare volontario femminile nelle-Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.

1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all' articolo 24, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di curo 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall' articolo 556.

Art. 567

Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati

- 1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all' articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
- 2. La gestione dei fondi è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 1408



Cessazione dall'Ordine

- 1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se è privato del suo grado militare.
- 2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto alla Commissione prevista dall'articolo 1426.

Art. 1418

Parere della Commissione consultiva in materia di ricompense al valor militare.

- 1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.
- 2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

Art. 1426

Pareri

1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all' articolo 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.

Art. 1431

Nuovi atti di valore

1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita sentito, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento il Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.

Art. 1445

Commissioni consultive per le-Ricompense al valore o al merito di Forza armata

- 1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalità di cui all'articolo 86 del regolamento. dalle commissioni previste dall'articolo 86 del regolamento.
- 2. Se la competente Commissione i Capi di stato maggiore o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, se ove comunque si tratta di atti di coraggio, può possono proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.



Opposizione

- 1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.
- 2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.
- 3. L'opposizione è presentata al Ministro della difesa che decide in via definitiva previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalità di cui all'articolo 86 del regolamento sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

Art. 1494

Disposizioni particolari

1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi periodosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati dal Ministro della difesa, sentito-il-Comitato-consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

2.-5. *Omissis*

Art. 2266

Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria

- 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare interregionale territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all' articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati:
 - a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;
 - b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
 - c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
 - d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
- e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

ART. 10, comma 1

Art.2188-quinquies

Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale



- 1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti dagli articoli 2188- bis, 2188-ter e 2188-quater, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale.
- 2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
- 4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188- bis, 2188-ter e 2188-quater, il Ministro della difesa dà evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
- 5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.

ART. 10, comma 2 D.Lgs. n. 300 del 1999 20. Attribuzioni.

1. omissis.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;



b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni; informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

ART. 10, comma 3 D.P.R. 90 DEL 2010 Art. 14.

Uffici di diretta collaborazione

1.-5. Omissis.

- 6. Il Ministro può nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessità con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.
- 7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.
- 8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Art. 17.

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

1. - 3. Omissis

4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce, e del Consigliere giuridico e del Consigliere militare si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Art. 19.

Trattamento economico

1. - 2. Omissis

3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell' articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

4. -12. Omissis